

ALLEGATO A

Definizione delle tipologie di emergenza socio-assistenziale e dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 29 aprile 2004, n. 6.

1. Finalità.

La Regione interviene in favore dei piccoli comuni del Lazio, attraverso la concessione di appositi contributi, al fine di assicurare il mantenimento dei livelli essenziali dei servizi sociali in occasione del verificarsi di emergenze di carattere socio-assistenziale per le quali le risorse proprie comunali e quelle trasferite dalla Regione in via ordinaria siano insufficienti.

2. Definizione di piccoli comuni.

Ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 6/2004, per piccoli comuni si intendono i comuni con popolazione uguale o inferiore ai duemila abitanti.

3. Tipologia delle emergenze socio-assistenziali

Nei piccoli comuni si possono verificare situazioni concrete di emergenze socio-assistenziali non prevedibili al momento della programmazione degli interventi nei piani di zona distrettuali di cui all'articolo 51 della l.r. 38/1996 e alle quali non è possibile tempestivamente porre rimedio con le risorse provenienti dal fondo per l'attuazione del piano socio-assistenziale regionale o da altre specifiche risorse regionali e/o statali, o con risorse proprie comunali. Per tali emergenze, che devono essere individuate in materia puntuale dai comuni, è possibile ricorrere ai finanziamenti di cui alla l.r. 6/2004, nei limiti delle disponibilità del fondo stesso.

Sono considerate emergenze socio-assistenziali finanziabili con le risorse di cui alla L.R. 6/2004, nei limiti delle disponibilità di bilancio:

- a) interventi sociali, non previsti e non differibili, quali l'inserimento in strutture residenziali di soggetti minori, di persone con handicap grave ovvero di persone non autosufficienti,
- b) interventi sociali obbligatori verso soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, che rendono necessari interventi e prestazioni assistenziali, tra cui gli oneri relativi al ricovero in strutture residenziali, gli oneri per gli affidi familiari o per gli adolescenti sottoposti alle misure del DPR 448/88;
- c) interventi di sostegno nei confronti di famiglie in grave situazione di bisogno;

d) gravi situazioni di emergenza sociale relative a fenomeni di natura complessa, tali da esigere interventi urgenti non differibili, in particolare per garantire la tutela della gravidanza e la tutela della salute del minore, anche nei casi di cui all'art. 37-bis della legge 184/1983 (minori stranieri non accompagnati).

Non vengono accettate:

- a) le richieste presentate da comuni concernenti interventi già finanziati durante lo stesso esercizio finanziario con contributi provenienti dal fondo per l'attuazione del piano socio-assistenziale regionale o da altri specifici fondi regionali, che riguardano gli stessi soggetti beneficiari e per le stesse finalità;
- b) le richieste riguardanti il finanziamento di interventi già inseriti nel piano di zona distrettuale;
- c) le richieste riguardanti interventi già oggetto in anni precedenti di contributi regionali;
- d) le richieste che non individuano in materia puntuale l'emergenza socio-assistenziale o che comunque attengano a carenze strutturali dei servizi e degli interventi socio-assistenziali.

4. Criteri e modalità di erogazione dei contributi

Il piccolo comune, di cui all'articolo 2 della l.r. 6/2004, nel cui territorio si verifichi una delle emergenze socio-assistenziali così come individuate al punto 3, presenta tempestivamente e comunque entro l'anno durante il quale si è manifestata l'emergenza, richiesta di contribuzione ai sensi della l.r. 6/2004 alla Regione Lazio - Direzione regionale Politiche Sociali e Famiglia, Via del Serafico n. 127, 00142 Roma.

Le istanze stesse devono contenere una relazione descrittiva dell'emergenza e degli interventi che si vogliono porre in essere, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, nonché l'esplicito riferimento che trattasi di emergenza insorta nell'esercizio finanziario di riferimento.

Riguardo agli adempimenti a carico delle amministrazioni beneficiarie del contributo in oggetto, valgono le disposizioni previste dall'articolo 158 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, che sancisce l'obbligo per gli Enti Locali di presentare il rendiconto, in caso di contributi straordinari concessi da amministrazioni pubbliche, entro 60 giorni dal termine dell'esercizio finanziario, pena la revoca del contributo assegnato o la restituzione della somma eventualmente già liquidata.

Nel corso dell'anno il contributo può essere erogato nella misura massima di Euro 30.000,00 e comunque non può superare l'85% della spesa ritenuta congrua.

Le richieste ritenute ammissibili verranno finanziate secondo l'ordine di arrivo determinato dal protocollo della Direzione regionale Politiche Sociali e Famiglia, e ciò vale anche per le richieste pervenute per raccomandata postale.

Le richieste ritenute ammissibili ma non finanziate per carenza di risorse, verranno prese in considerazione con priorità nell'esercizio finanziario successivo qualora il Comune interessato confermi la sussistenza della situazione di emergenza che aveva originato la richiesta.

Nel caso in cui, a seguito dell'emergenza, si renda necessario un intervento destinato a proseguire per più anni, il contributo può essere concesso soltanto in relazione all'anno in cui si è verificata l'emergenza, mentre per gli anni successivi l'intervento deve essere inserito con priorità nei piani di zona di cui all'articolo 51 della L.R. 38/1996.

Poiché gli interventi finanziati con la L.R. 6/2004 si riferiscono a situazioni di particolare emergenza che i comuni si trovano a fronteggiare nel corso dell'anno e per le quali si è reso necessario un diretto intervento nei comuni stessi, è opportuno che a livello territoriale vengano adottate iniziative affinché a detti interventi, dopo la fase di emergenza, se necessario, venga garantita la regolare continuità.

A tal fine, si richiama l'attenzione di comuni ed enti capofila di distretto, affinché in sede di pianificazione locale favoriscano il più possibile l'inserimento nei Piani di zona distrettuali degli interventi relativi a situazioni di emergenza che i piccoli comuni hanno attivato in favore di cittadini residenti, in modo che non vi sia interruzione nell'erogazione delle prestazioni.

5. Rendicontazione

Riguardo agli adempimenti a carico delle amministrazioni beneficiarie del contributo in oggetto, valgono le disposizioni previste dall'articolo 158 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, che sancisce l'obbligo per gli Enti Locali di presentare il rendiconto, in caso di contributi straordinari concessi da amministrazioni pubbliche, entro 60 giorni dal termine dell'esercizio finanziario, pena la revoca del contributo assegnato o la restituzione della somma eventualmente già liquidata.

L'esercizio finanziario di riferimento è quello in cui il Comune beneficiario riceve il contributo regionale e lo accerta;

In allegato alla rendicontazione è necessario presentare una tabella contenente:

1. numero del mandato,
2. data del mandato,
3. importo erogato,
4. beneficiario.

la Regione si riserva la facoltà di effettuare controlli anche a campione, per verificare l'effettiva realizzazione del progetto o dell'attività, per cui è stato ottenuto il finanziamento.